

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO PER FRONTALIERI "G" UE/AELS CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE

1) Condizioni generali

La persona straniera cittadina UE-27/AELS¹ che intende esercitare un'attività lucrativa indipendente ottiene un permesso per frontalieri "G" della durata di 5 anni.

I cittadini croati invece ottengono inizialmente un permesso della durata di 6 mesi (periodo di installazione). Il permesso può essere eccezionalmente rinnovato di 2 mesi solo se concreti motivi lo giustificano (es.: ritardi nella fornitura di macchinari). Solo dopo aver dimostrato l'effettivo esercizio di un'attività indipendente il permesso verrà concesso per la durata di 5 anni.

In caso di seri dubbi sul carattere effettivo e durevole dell'attività, le competenti Autorità cantonali hanno la possibilità di esigere nuovi mezzi di prova durante il periodo di validità del permesso. Documento che potrà essere revocato nel caso in cui le condizioni della concessione non fossero più adempiute.

2) Obblighi nei confronti delle Autorità

La persona straniera cittadina dell'Unione Europea che esercita un'attività indipendente sottostà ai medesimi obblighi e condizioni previsti per i cittadini svizzeri sia per quanto concerne la legittimità della professione esercitata, sia riguardo gli obblighi di notifica nei confronti delle Autorità competenti (es.: Ufficio circondariale di tassazione, Istituto assicurazioni sociali, Ufficio controllo degli abitanti / UCA, ecc.).

Si rammenta che l'esercizio di un'attività nell'ambito del settore sanitario è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Ufficio competente. Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio di sanità, Bellinzona, tel. 091 814 30 45, e-mail dss-us@ti.ch.

Il mancato rispetto di tali obblighi è perseguibile con delle sanzioni da parte delle competenti Autorità.

3) Osservazioni aggiuntive

Il frontaliere ha l'obbligo di uscire dal territorio nazionale almeno una volta alla settimana e di notificare la propria presenza all'UCA competente del luogo in cui pernotta.

Il ricongiungimento familiare non è consentito.

I cittadini croati devono osservare le pertinenti direttive relative alla limitazione territoriale dell'attività nell'ambito della fascia di frontiera consentita e alla residenza in un Comune all'estero situato nella fascia di frontiera.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

¹ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein